COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI	3
Art. 1 – Oggetto del regolamento	3
CAPO II - CREMAZIONE	
Art. 2 – Disciplina della cremazione	3
Art. 5 - Autorizzazione alla cremazione di resti mortali	4
Art. 6 – Feretri per la cremazione	5
Art. 9 – Caratteristiche dell'urna cineraria	6
Art. 11 – Affidamento e dispersione delle ceneri	7 8
Art. 13 - Dispersione delle ceneri	9
Art. 15 – Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione Art. 16 – Targa con generalità dei defunti cremati	.10
CAPO III - DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI	.10
Art. 17 – Luoghi e modalità di dispersione delle ceneri	.10
CAPO IV - AFFIDAMENTO DELLE CENERI	.11
Art. 18 – Consegna ed affidamento delle ceneri	.12
CAPO V - NORME FINALI	
Art. 21 - Registri per l'affidamento e la dispersione	.13
Art. 24 – Pubblicità del regolamento	.14 .14
Art. 26 – Norme finali e di rinvio	
ΔΡΡΕΝΠΙΟΕ ΝΟΡΜΑΤΙΛΑ	16

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina, ad integrazione:
 - del regolamento comunale di polizia mortuaria vigente;
 - della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri";
 - della legge regionale Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20, recante: "Disposizione in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";

la cremazione, la dispersione e l'affidamento delle ceneri in tutto il territorio comunale.

CAPO II - CREMAZIONE

Art. 2 – Disciplina della cremazione

- La materia è disciplinata dalle seguenti norme il cui contenuto è riportato nell' "Appendice normativa" al presente regolamento.
 - art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: "Provvedimenti urgenti per la finanza locale"; (1)
 - Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che approva il Regolamento di Polizia Mortuaria; (2)
 - art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante: "Disposizioni urgenti in materia di enti locali" convertito dalla Legge 28/02/2001, n. 26
 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27/12/2000, n. 392 recante disposizioni urgenti in materia di enti locali." (3)
 - legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
 - circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto:
 "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";
 - circolare del ministero della sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto:
 "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";

- legge regionale Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";
- 2) Le relative tariffe sono determinate dalla giunta comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge.

Art. 3 – Autorizzazione alla cremazione di cadaveri.

- L'autorizzazione alla cremazione del cadavere è concessa dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto.
- 2) In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
- 3) Per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
- 4) La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (5).
- 5) Quanto previsto al comma 2 ed al comma 3 non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.
- 6) Per la cremazione di un cadavere occorre, in ogni caso, la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990 (2).
- 7) 7.Nel caso di cremazione di salma di cittadino straniero sarà necessario produrre, a cura dei richiedenti, il nulla osta della rappresentanza estera in Italia del relativo paese di appartenenza.

Art. 4 - Autorizzazione alla cremazione di resti mortali

- 1) Si definisce resto mortale:
 - il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere;
 - ovvero, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, decorso il periodo di ordinaria inumazione (pari a dieci anni) o di ordinaria tumulazione (pari a venti anni).

- 2) Per le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali, come sopra definiti, si applica quanto prima indicato per la cremazione di cadavere.
- 3) Tuttavia per la cremazione dei resti mortali:
 - l'autorizzazione viene concessa dal Sindaco del Comune dove sono collocati i resti mortali al momento della richiesta;
 - non occorre la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990
 (2).
- 4) Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Art. 5 – Identità delle ceneri

 Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Art. 6 - Feretri per la cremazione

1) In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

Art. 7 – Cremazione per insufficienza di sepolture

- 1) Può essere disposta da parte dell'ufficiale dello stato civile, sentita l'A.S.L. territorialmente competente, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione.
- 2) Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune, in corrispondenza delle inumazioni, delle tumulazioni e all'ingresso del cimitero.

Art. 8 - Crematori

- 1) I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri esistenti o entro il recinto degli ampliamenti degli stessi, nel rispetto delle linee guida previste dal Piano regionale di coordinamento di cui all'art. 5 della L.R. 31 ottobre 2007, n. 20.
- 2) È fatto divieto di utilizzare crematori mobili.
- 3) È facoltà del Comune associarsi per la costruzione.

4) L' esercizio della cremazione è effettuato presso un impianto autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 78, 80 e 81 del D.P.R. n. 285/1990 (2), non disponendo il Comune di un proprio impianto di cremazione.

Art. 9 - Caratteristiche dell'urna cineraria

1) Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione, sono raccolte in apposita urna cineraria avente le dimensioni massime di cm. 25,00 x cm. 40,00 ed altezza di cm. 25,00, di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

Art. 10 – Destinazione delle ceneri

- Si indicano di seguito le diverse destinazioni delle ceneri, da effettuarsi in conformità a quanto previsto nel presente regolamento ed alle vigenti disposizioni in materia. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
 - b) disperse tramite inumazione all'interno del cimitero in apposita area a ciò destinata ed individuata con atto separato dell'Amministrazione comunale. La dispersione tramite inumazione è possibile solo se l'urna cineraria è di materiale biodegradabile e tale da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione. Per l'inumazione delle ceneri deve essere corrisposta una tariffa. La tariffa non è comprensiva del cippo e della targhetta. La durata dell'inumazione è prevista in 5 anni. Il periodo di inumazione può essere rinnovato, a discrezione del Comune con riferimento agli spazi disponibili al momento della scadenza del termine di 5 anni, al massimo per

ulteriori 2 anni. Al termine del periodo la fossa verrà utilizzata per una nuova inumazione. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a cm. 40. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 30 tra l'urna ed il piano di campagna. Circa il cippo, lapide o copritomba, si rinvia al il vigente regolamento comunale per il servizio di polizia mortuaria del Comune di Castellazzo Bormida. Il

- cippo, in ogni caso, non potrà avere un'altezza superiore a 25 cm dal piano di campagna e dimensioni massime di cm 25 x cm 25.;
- c) disperse in altro Comune, ove la dispersione sia consentita;
- d) affidate per la conservazione a famigliare o ad altro parente a ciò autorizzato.
- 2) Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai famigliari.
- 3) non è consentita la dispersione, nell'ambito comunale, in luoghi diversi da quelli previsti al successivo art. 17;

Art. 11 – Affidamento e dispersione delle ceneri

- 1) L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri» nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo art. 13.
- 2) Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque
 - persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto ai sensi del comma successivo e
 - del comma 3 lettera a), o da chi può manifestarne la volontà ai sensi del comma 3 lettere b) e e). La volontà del defunto può manifestarsi attraverso apposita disposizione testamentaria.

3) Inoltre:

- a) per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in tal senso in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
- b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e ss. del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi;

- c) per i minori e per le persone interdette la volontà deve essere manifestata dai legali rappresentanti.
- 4) Quanto risulta dalla dichiarazione di cui al punto a) vale anche contro il parere dei familiari.
- 5) Quanto previsto al comma 2 ed al comma 3 lettera a) non si applica nei casi in cui i famigliari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.
- 6) Nei casi di cui al comma 3 lettere b) e e), la volontà deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (5).
- 7) L'autorizzazione all'affidamento è rilasciata dal Comune di Castellazzo Bormida nel caso in cui nel territorio comunale sia avvenuto il decesso ovvero nel caso in cui nel territorio comunale siano collocate le ceneri al momento della richiesta.

Art. 12 - Procedura per l'affidamento

- 1) Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento il soggetto affidatario, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in particolare deve indicare per iscritto:i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario richiedente, il luogo dell'effettiva conservazione, l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale procedente della variazione del luogo di conservazione nonché la conoscenza della propria diretta responsabilità per la corretta conservazione dell'urna e della possibilità dell'Amministrazione Comunale di effettuare controlli.
- 2) La consegna dell'urna cineraria è effettuata previo rilascio di un'autorizzazione, dalla quale deve risultare la destinazione finale dell'urna. Tale autorizzazione è consegnata al soggetto affidatario ed è conservata in copia presso il Comune che autorizza l'affidamento, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

Art. 13 - Dispersione delle ceneri

- 1) La dispersione delle ceneri è autorizzata:
 - dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio comunale sia avvenuto il decesso;
 - ovvero nel caso in cui il decesso sia già avvenuto in precedenza, dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui la salma sia stata inumata/tumulata o siano collocate le ceneri al momento della richiesta.
- 2) La volontà del defunto deve manifestarsi attraverso espressa disposizione testamentaria.
- 3) Inoltre:

- a) per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in tal senso in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
- b) per i minori e per le persone interdette la volontà deve essere manifestata dai legali rappresentanti.
- 4) Quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3 lettera a) non si applica nei casi in cui i familiari
 - presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella
 - della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.
- 5) Nel caso di cui al comma 3 lettera b), la volontà deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'alt 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (5).

Art. 14 - Iscrizione ad associazione

1) Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Art. 15 – Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione

- Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore di minore o interdetto;

- e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal Responsabile dei Servizi "alla persona" o comunque dal Responsabile di servizio individuato ai sensi del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi .
- 2) Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

Art. 16 – Targa con generalità dei defunti cremati

- Al fine di non perdere il senso comunitario della morte sarà realizzata, in idoneo sito del cimitero un'apposita targa, individuale o collettiva, con i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state affidate o disperse.
- Tutte le spese attinenti l'apposizione della targa di cui al punto precedente, sono a carico dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione delle ceneri di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

CAPO III - DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Art. 17 – Luoghi e modalità di dispersione delle ceneri

- 1) In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:
 - a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero e munito di apposita indicazione, che potrà essere, in mancanza di apposito manufatto, anche l'ossario comunale;
 - b) in apposita area, all'interno del cimitero, a ciò destinata ed individuata con atto separato dell'Amministrazione comunale;
- 2) La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada (6).
- 3) La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro famigliare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.
- 4) L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune

- ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.
- 5) La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
- 6) L'incaricato è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri individuate fra quelle di cui di cui alle lettere a) e b), comma 1, del presente articolo.
- 7) Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.
- 8) Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o da uno fra i soggetti autorizzati dal presente Regolamento, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.
- 9) La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, in ogni caso dopo il 31/10/2007, data di entrata in vigore della L.R. 20/2007, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

CAPO IV - AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Art. 18 – Consegna ed affidamento delle ceneri

- Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 8.
- 2) Il trasporto delle urne contenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.
- 3) L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

- 4) La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate, in ogni caso dopo l'entrata in vigore della L.R. 20/2007 o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
- 5) In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, in luogo da individuarsi a cura dell'Amministrazione comunale;
- 6) I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.
- 7) L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Art. 19 - Conservazione dell'urna

- La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.
- 2) L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
- 3) L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
- 4) L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
- 5) Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.
- 6) Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.
- 7) La conservazione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, in ogni caso dopo il 31/10/2007, data di entrata in vigore della L.R. 20/2007, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 20 - Recesso dall'affidamento - Rinvenimento di urne

1) Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione.

- Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 3, comma 4.
- 3) Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al comune.
- 4) La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Comune presso cui sono collocate le ceneri al momento della richiesta.
- 5) In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, ovvero non sia stata richiesta una diversa destinazione ai sensi del presente regolamento, le ceneri sono disperse in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990 (2), c.d. cinerario comune se esistente, ovvero nell'ossario comune.

CAPO V - NORME FINALI

Art. 21 - Registri per l'affidamento e la dispersione

1) Le autorizzazioni all'affidamento ed alla dispersione sono registrate a cura dell'Ufficio Stato Civile.

Art. 22 - Deposito provvisorio

- 1) E' consentita la sosta dell'urna cineraria per un periodo massimo di 12 mesi in un locale appositamente individuato presso il Cimitero Comunale.
- 2) Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affidamento o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri potranno essere avviate d'ufficio al cinerario comune, ove esistente, o all'ossario comune.

Art. 23 - Tutela dei dati personali

1) Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 24 - Pubblicità del regolamento

- Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241
 (8), come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
- 2) Copia del presente regolamento, a cura dell'Ufficio di Segreteria Comunale, è inviata:
 - a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
 - a tutti i responsabili dei servizi comunali;
- 3) Successivamente all'entrata in vigore, il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito web del Comune di Castellazzo Bormida. Dell'entrata in vigore sarà dato apposito avviso da pubblicare sul Notiziario Comunale.

Art. 25 – Vigilanza - Sanzioni

- 1) Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
- 2) Chiunque viola le disposizioni di cui al presente regolamento, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20 e all'art. 52 del vigente Statuto Comunale (9), fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro.
- 3) 3.Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo II della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.
- 4) Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
- 5) Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 26 – Norme finali e di rinvio

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applica la normativa di legge vigente in materia.
- 2) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, sarà applicata la normativa sovraordinata.
- 3) Dall'entrata in vigore del presente Regolamento restano in vigore le speciali

disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento. sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari con esso contrastanti e/o incompatibili.

Art. 27 – Entrata in vigore

1) In conformità a quanto previsto dall'art. 51 comma 3 del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento, successivamente alla pubblicazione per giorni 15 della relativa deliberazione di approvazione ed all'intervenuta esecutività della predetta deliberazione, sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 ed entrerà in vigore dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

APPENDICE NORMATIVA

(1) Art. 12, comma 4, D.L. 31/08/1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla L. 29/10/1987, n. 440.

4) La cremazione di cui al Titolo XVI del Decreto del Presidente della Repubblica 21/10/1975, n. 803, è servizio pubblico gratuito al pari della inumazione in campo comune indicata all'art. 68 del predetto decreto del Presidente della Repubblica. Il costo per le cremazioni di salme di persone non indicate all'art. 48 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 803 del 1975. Eseguite per conto di Comuni sprovvisti di apposita area, è rimborsato dai Comuni nei quali le persone avevano in vita la residenza all'Ente gestore dell'impianto secondo una tariffa stabilita entro il 31/12/1987 con Decreto del Ministro dell'interno, sentiti l'ANCI e la CISPEL.-

(2) Artt. 78,79, 80 e 81 DPR n. 285/1990:

Articolo 78

- I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del sindaco.
- 2) 2. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.
- 3) I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal consiglio comunale.

Articolo 79

- L'autorizzazione di cui al comma 1 (autorizzazione alla cremazione) non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
- 2) In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria

Articolo 80

1) La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

- Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 3) Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.
- 4) Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.
- 5) Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
- 6) Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Articolo 81

- 1) La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.
- 2) 2.Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.
- (3) art. 1, comma 7-bis del D.L. 27/12/2000, n. 392, convertito, dalla L. 28/02/2001, n. 26 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27/12/2000, n. 392 recanti disposizioni urgenti in materia di enti locali":

7-bis) Il comma 4 dell'art. 12 del D.L. 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/10/1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1985, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa, o per la quale vi sia interesse da parte dei famigliari. I

predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere e delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con D.P.R. n. 285 del 1990.

(4) Art. 4 regolamento comunale di Polizia Mortuaria

Tra i servizi gratuiti sono compresi: la cremazione, l'inumazione e l'esumazione ordinaria di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

(5) Art. 38 DPR n. 445/2000

Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze:

- 1) Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
- 2) Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- 3) Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(6) Art. 3 D. Lgs. n. 285/1992

Definizioni stradali e di traffico.

Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

(7) Art. 7 bis D. Lgs.n. 267/2000:

Sanzioni amministrative.

- 1) Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
- 1 bis) La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.
- 2) L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(8) Art. 22, Legge 07/08/1990, n. 241, modificato dall'art. 15 della Legge 11/02/2005, n. 15:

Definizioni e principi in materia di accesso.

- 1) Ai fini del presente capo si intende:
 - a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
 - b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso:
 - c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
 - d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
 - e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
- 2) L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

- 3) Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
- 4) Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
- 5) L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
- 6) Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

(9) Art. 52 Statuto Comunale:

- Salvo diversa disposizione di legge, le violazioni ai Regolamenti Comunali ed alle Ordinanze sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.
- 2) La competenza all'irrogazione delle sanzioni è del Responsabile di Servizio competente; è, invece, del Sindaco, nel caso di violazione ad Ordinanze dallo stesso emanate.

- ✓ **Deliberazione di approvazione:** C.C. n. 38 del 11/11/2008, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 14/11/2008 al 28/11/2008, esecutiva dal 24/11/2008;
- ✓ Ripubblicazione Regolamento (giorni quindici): dal 02/12/2008 al 16/12/2008.
- ✓ Entrata in vigore: 17/12/2008